

TRIBUTI

# CRITICITÀ ANCORA IRRISOLTE PER LA TRASFORMAZIONE IN CREDITI DELLE DTA SU PERDITE FISCALI ED ECCEденZE ACE



Stefano ROTA

Avvocato e Dottore Commercialista in Milano – SCGT Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria

Alberto TRABUCCHI

Dottore Commercialista in Roma e Milano – SCGT Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria

*La nuova fattispecie di trasformazione delle DTA in crediti d'imposta prevista dall'art. 55 del DL "Cura Italia" presenta ancora delicati profili di incertezza che potrebbero comprometterne la concreta applicazione. Varie proposte di emendamento della norma tentavano di risolvere alcuni di questi profili, ma per motivi essenzialmente di carattere temporale, le stesse non sono state prese in considerazione dal Parlamento. Nel presente contributo si riepilogano i principali profili di incertezza che caratterizzano ancora la nuova disciplina, con l'auspicio che gli stessi possano essere risolti in tempi brevi, se non in via legislativa, almeno in via interpretativa da parte dell'Amministrazione finanziaria, in modo da consentire alle imprese di beneficiare effettivamente dell'agevolazione che, vale ricordare, ha natura temporanea e opera soltanto con riguardo alle cessioni di crediti effettuate entro il 31 dicembre 2020.*

1

## INTRODUZIONE

L'art. 55 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia"), convertito con modificazioni dalla L. 24.4.2020 n. 27, ha abrogato e sostituito l'art. 44-*bis* del DL 30.4.2019 n. 34, recante "*Incentivo fiscale per promuovere la crescita dell'Italia Meridionale*" (e ora rubricato "*Cessione di crediti*"), introducendo la **facoltà di convertire in crediti d'imposta le attività per imposte anticipate (DTA) relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE** nella misura massima del 20% del valore nominale dei crediti, insoluti da più di 90 giorni, ceduti a titolo oneroso a terzi (non del medesimo gruppo del cedente) entro il 31 dicembre 2020 e nel limite

complessivo (di gruppo) di euro 2 miliardi (di valore nominale dei crediti ceduti). Possono essere trasformate anche le DTA non iscritte in bilancio. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione vanno indicati nella dichiarazione, non sono soggetti a IRES/IRAP, non producono interessi e, già dalla data di efficacia della cessione, possono essere utilizzati, senza limiti, in compensazione orizzontale o ceduti ex art. 43-*bis* e 43-*ter* del DPR 602/73, ovvero chiesti a rimborso. La trasformazione è condizionata all'esercizio dell'opzione per il c.d. "canone DTA" ex art. 11 comma 1 del DL 3.6.2016 n. 59 (se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti). L'avvenuta trasformazione delle DTA comporta **l'annullamento del-**

17

le perdite fiscali riportabili a nuovo e delle eccedenze ACE per la quota corrispondente alle DTA trasformate. La norma non si applica a società in stato o in rischio di "dissesto" ex art. 17 del DLgs. 16.11.2015 n. 180, ovvero in stato di "insolvenza" ex art. 5 RD 16.3.1942 n. 267 o art. 2 del DLgs. 12.1.2019 n. 14.

Questa nuova disciplina agevolativa di trasformazione delle DTA ha presentato sin da subito<sup>1</sup> alcuni delicati profili di incertezza che potrebbero comprometterne la concreta applicazione, vanificando così la principale finalità della stessa, che è quella di agevolare le imprese a reperire, rapidamente, liquidità.

In questa sede si riepilogano, pertanto, le principali criticità di tale nuova disciplina, con l'auspicio che le stesse possano essere risolte in occasione di una rivisitazione normativa dell'articolo in commento – ad oggi non ancora avvenuta nonostante la presentazione di diversi emendamenti, sia in sede di conversione in legge del predetto decreto che in sede di conversione del DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. Decreto "Liquidità") e del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. Decreto "Rilancio")<sup>2</sup> – e/o, in sede interpretativa, da parte dell'Amministrazione finanziaria.

## 2

## IL PRESUPPOSTO PER LA TRASFORMAZIONE DELLE DTA

Il principale presupposto della nuova fattispecie di trasformazione delle DTA prevista dall'art. 55 in commento è costituito dalla **cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari vantati**

**nei confronti di debitori inadempienti** (i.e., crediti scaduti da oltre novanta giorni).

Sul significato di "**cessione**" di crediti sono emersi vari dubbi.

*In primis* non è chiaro se si debba privilegiare una nozione "giuridica" oppure "contabile" di cessione. Se – come pare in base a quanto specificato nella relazione illustrativa al predetto decreto-legge – la *ratio* della norma in esame è quella di incentivare lo smobilizzo di crediti vantati verso debitori inadempienti, così che le società cedenti possano acquisire nuove disponibilità finanziarie e per far ciò viene riconosciuto un beneficio finanziario addizionale, cioè a dire la possibilità di ottenere, tramite la trasformazione delle DTA, crediti d'imposta utilizzabili in compensazione con altri tributi, allora si potrebbe privilegiare una **nozione giuridica** di "cessione"<sup>3</sup>. Infatti, l'acquisizione di nuove disponibilità finanziarie grazie alla cessione di crediti prescinde dalla cancellazione contabile degli stessi, dipendendo piuttosto dal perfezionamento giuridico del relativo atto di cessione. Proprio in questa prospettiva, uno dei citati emendamenti non approvati era volto a specificare che la trasformazione delle DTA in crediti d'imposta dovesse decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, confermando, quindi, la correttezza della predetta interpretazione e, quindi, l'irrelevanza, ai fini della disciplina in esame, dell'avvenuta *derecognition* del credito oggetto di cessione dal bilancio del cedente.

Nella medesima ottica, la trasformazione in parola dovrebbe poter avvenire non solo in presenza di cessioni di crediti *pro soluto*, ma anche in ipotesi di **cessioni pro solvendo**<sup>4</sup>. D'altro canto, anche la cessione

1 Sia consentito il rinvio, per un primo commento della disciplina e delle relative problematiche, al video "SCGT Talks – Problematiche interpretative dell'art. 55 del d.l. n. 18/20 in materia di conversione di DTA" del 23 marzo u.s., consultabile nella sezione News-SCGT Talks del sito [www.scgt.it](http://www.scgt.it).

2 Da come si sono svolti i lavori parlamentari, può desumersi che il non accoglimento dei citati emendamenti sia dovuto più all'urgenza di approvare tali leggi di conversione che alla volontà di non accogliere, nel merito, gli stessi. Peraltro, come si vedrà nel prosieguo, molte delle specificazioni contenute in detti emendamenti, data la loro natura eminentemente chiarificatoria, potrebbero essere adottate anche in via interpretativa.

3 A favore della rilevanza del concetto giuridico di cessione, tra gli altri, vd. anche Piazza M. "Eccedenze ACE e perdite fiscali, crediti d'imposta da utilizzare subito", *Il Sole 24 Ore*, 25.4.2020, p. 21.

4 In senso conforme Andreani G., Tubelli A. "La trasformazione delle «DTA» ha numerosi nodi da sciogliere", *il fisco*, 2020, p. 1920 e Gaiani L. "Il credito d'imposta su Dta subito spendibile in F24", *Norme e Tributi Focus*, 1.4.2020, p. 7.

*pro-solvendo* è una forma di acquisizione di liquidità (sebbene tale acquisizione potrebbe essere anche temporanea, visto che il cedente potrebbe essere chiamato a rifondere il cessionario in caso di mancato pagamento da parte del terzo debitore).

L'assenza di una definizione del termine "cessione" pone altresì il problema se assumano rilevanza solamente le cessioni di credito che prevedono il pagamento del corrispettivo in denaro oppure anche altri atti similari quali **conferimenti e apporti**<sup>5</sup>. Al di fuori ovviamente dei casi in cui l'operazione possa dar luogo – o, comunque, possa risultare servente – a duplicazioni parziali o totali del medesimo beneficio, potrebbe deporre a favore della tesi positiva, oltre alla circostanza che tali atti, ai fini fiscali, sono assimilati alle cessioni a titolo oneroso (art. 9 comma 5 del TUIR), il fatto che, sebbene con l'operazione di conferimento dei crediti la società "cedente" non acquisisce, in via diretta, nuove disponibilità finanziarie, la stessa operazione potrebbe determinare, da un lato, un giovamento alla situazione patrimoniale del cedente derivante dalla riduzione delle esposizioni creditizie "problematiche" e, dall'altro lato, un efficientamento nella gestione delle stesse esposizioni, in particolar modo per gli intermediari finanziari che, peraltro, recentemente, stanno sempre più ricorrendo a questo tipo di operazioni<sup>6</sup>. Ancora più incerto appare il caso dei conferimenti e delle cessioni di aziende inclusive di crediti e ciò tanto per via del loro peculiare regime fi-

scale (di generale neutralità, per le prime, e di sostanziale rilevanza, però in via unitaria, per le seconde) quanto per la loro più complessa causa negoziale.

3

### L'AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA

Considerato che la norma in commento utilizza, con riguardo ai potenziali beneficiari, il termine "**società**" senza specificare alcunché, dovrebbero poter rientrare nell'ambito applicativo dell'agevolazione non solo le **società di capitali residenti** da un punto di vista fiscale nel territorio dello Stato italiano (e, quindi, i soggetti di cui alla lett. a) dell'art. 73 comma 1 del TUIR), ma anche le **società di capitali estere**, ovviamente **in relazione alle proprie stabili organizzazioni localizzate nel territorio dello Stato italiano** (ex art. 152 del TUIR)<sup>7</sup>. L'inclusione delle stabili organizzazioni di società estere, d'altro canto, evita una disparità di trattamento, difficilmente giustificabile, ed è coerente con quanto previsto dall'Agenzia delle Entrate ai fini della trasformazione delle cc.dd. "DTA Qualificate"<sup>8</sup>.

Le **società di persone**, invece, pur essendo costituite sotto forma di società, dovrebbero rimanere escluse dalla norma in parola, stante l'assenza di imposte sui redditi propri cui riferire eventuali DTA da trasformare, considerato il regime di trasparenza "naturale" che

5 Sulla possibile rilevanza ai fini dell'agevolazione in commento anche degli apporti di crediti verso debitori inadempienti a favore di OICR cfr. Silvani C. "Trasformabili in crediti le Dta delle perdite post decreto Cura Italia", *NT+Fisco*, 7 aprile 2020.

6 Cfr. Documento Banca d'Italia/CONSOB/IVASS n. 8 – Tavolo di coordinamento fra Banca d'Italia, CONSOB e IVASS in materia di applicazione degli IAS/IFRS "Trattamento in bilancio delle operazioni di vendita pro-soluta di crediti unlikely to pay («UTP») in cambio di quote di fondi di investimento".

7 *Contra*, invece, sembrano esprimersi Marotta L., Porcarelli A., Rossi R. "DTA convertibili in crediti d'imposta anche se non iscritte in bilancio", *IPSOA Quotidiano*, 23.3.2020.

8 Nella circ. Agenzia Entrate 28.9.2012 n. 37 è stato, infatti, precisato che la disciplina della trasformazione delle DTA cc.dd. "Qualificate" (ex art. 2 co. da 55 a 58 del DL 225/2010) "trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti IRES che presentino i requisiti indicati dalla stessa. Si ritiene pertanto che la disciplina della trasformazione delle DTA in credito d'imposta operi anche nei confronti delle società estere che operano in Italia mediante una stabile organizzazione di cui all'art. 162 del TUIR e che, ai sensi dell'art. 152 del medesimo TUIR, determinano il reddito complessivo sulla base di un conto economico relativo alla gestione della stabile".

caratterizza tali tipologie di società<sup>9</sup>. Inoltre, come noto, la trasformazione di cui si discute è condizionata all'esercizio dell'opzione di cui all'art. 11 del DL 59/2016 (che disciplina il c.d. "canone DTA"), che, però, in base ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate a commento di tale disciplina<sup>10</sup>, è applicabile solamente dai soggetti IRES, con conseguente esclusione delle società di persone.

4

### L'AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo, un primo problema riguarda l'**individuazione dei crediti** la cui cessione consente di attivare la trasformazione in parola.

Al riguardo, va innanzitutto osservato che la citata relazione illustrativa declina la nozione normativa di "crediti pecuniari" precisando che gli stessi "*possono essere sia di natura commerciale sia di finanziamento*", senza, però, recare ulteriori specificazioni. In assenza di una definizione "speciale" di crediti di natura commerciale e di finanziamento contenuta nella disciplina in commento, si potrebbero utilizzare le definizioni dettate dai principi contabili di riferimento. Tuttavia, anche in linea con quanto precisato prima a proposito della valenza degli atti di cessione "giuridici", si potrebbe sostenere che la **nozione sia da ricercare in ambito civilistico**. D'altro canto, ogniqualvolta ci si trova di fronte a discipline agevolative, la stessa Amministrazione finanziaria predilige sempre gli approcci definitori giuridici (anziché

quelli contabili), anche al fine di evitare differenziazioni tra i vari contribuenti sulla sola base delle loro impostazioni contabili<sup>11</sup>.

Ciò detto, andrebbe chiarito se possano assumere rilevanza solamente i **crediti cc.dd. "originari"** (e, quindi, quelli conseguenti a cessioni di beni, prestazioni di servizi o concessioni di finanziamenti) oppure anche i **crediti "acquisiti"** (ad es. da intermediari finanziari) e successivamente ceduti a terzi. In linea di principio, non si ravvedono particolari motivi ostativi a includere nell'agevolazione in commento dette fattispecie, considerato che il riferimento contenuto nella relazione illustrativa ai "*crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria*" ben potrebbe applicarsi anche alle società che vantano crediti "acquisiti". Inoltre, l'applicabilità dell'agevolazione anche in questi casi sarebbe pur sempre coerente con la finalità della norma, considerato che tale interpretazione consentirebbe di ottenere una maggiore liquidabilità dei crediti, massimizzando le possibilità di circolazione di liquidità sul mercato. Tuttavia, sul punto andrebbero fatte delle specificazioni. Uno dei citati emendamenti chiariva, da un lato, che "*in caso di crediti acquistati da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che ne sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito*" e, dall'altro lato, che le disposizioni dettate dall'articolo in commento "*possono essere applicate una sola volta con riferimento alla cessione dei medesimi crediti*". Si trattava di

9 Tale circostanza, unitamente a quella dell'assenza di un bilancio redatto e pubblicato con le modalità stabilite dalla legge, era stata posta dall'Assonime a fondamento dell'esclusione delle società di persone dall'ambito soggettivo di applicazione della disciplina della trasformazione delle DTA Qualificate (cfr. circ. 5.11.2013 n. 33).

10 Nella circ. Agenzia Entrate 22.7.2016 n. 32, infatti, è stato precisato che le imposte versate da considerare ai fini del calcolo della base imponibile a cui applicare eventualmente il canone DTA sono costituite dall'IRES e dall'IRAP.

11 Ad esempio, ai fini dell'individuazione dell'ambito temporale di applicazione tanto della disciplina del c.d. super-ammortamento e iper-ammortamento quanto di quella relativa al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, l'Amministrazione finanziaria ha specificato che valgono i criteri giuridici-formali dettati dall'art. 109 co. 1 e 2 del TUIR, anche per i soggetti a cui si applica il principio di derivazione rafforzata (così circ. Agenzia Entrate e Min. Sviluppo Economico 30.3.2017 n. 4 e circ. Agenzia Entrate 16.3.2016 n. 5).

soluzioni di buonsenso che probabilmente possono essere attuate anche a livello interpretativo. Non sembra infatti difficile sostenere che in presenza di più cessioni aventi ad oggetto il medesimo credito (cc.dd. **cessioni "a cascata"**) sia da escludersi una moltiplicazione – totale o parziale – del medesimo beneficio in capo a più soggetti. Del pari, invocando la *ratio* dell'incentivo, sembra anche possibile sostenere che, nel caso dei crediti "acquisiti" da soggetti non appartenenti al medesimo gruppo del soggetto cessionario<sup>12</sup>, il riferimento al "valore nominale" dei crediti oggetto di cessione vada inteso come "costo di acquisto" che, in definitiva, rappresenta l'originario esborso (o esposizione) di liquidità di cui si è fatto carico il cedente al momento della nascita/acquisizione del credito oggetto di cessione.

Infine, andrebbe confermato che – come appare plausibile – è annoverabile fra i crediti che assumono rilevanza ai fini dell'agevolazione di cui si discute anche l'**equivalente monetario** che spetta – in caso di **risoluzione di contratti ad esecuzione periodica o continuata**, a seguito dell'attivazione di una clausola risolutiva espressa prevista dal relativo contratto (c.d. risoluzione di diritto) – al prestatore o al cedente per le forniture eseguite ma non pagate, per le quali non è possibile adempiere all'obbligo restitutorio dei beni o servizi forniti. D'altro canto, in parecchi settori economici, questa casistica rappresenta la stragrande maggioranza dei crediti "problematici" e, pertanto, escludere queste fattispecie dall'ambito applicativo della norma si porrebbe in contrasto con la sua *ratio* richiamata in precedenza. Passando all'individuazione dell'**ammontare**

delle perdite fiscali e delle eccedenze ACE che possono essere considerate ai fini della trasformazione delle DTA, va osservato che la norma specifica, da un lato, che "*ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del predetto testo unico* [cioè del TUIR]" e, dall'altro lato, che va considerato l'importo del rendimento ACE "*non dedotto né fruito tramite credito d'imposta*".

Per quanto riguarda le **perdite fiscali riportabili a nuovo**, dunque, anche per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile (come, ad esempio, le cooperative) assume rilevanza non già l'ammontare delle perdite fiscali (ordinariamente utilizzabili) che eccede l'importo degli utili che non hanno concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti, bensì l'intero importo delle perdite, non ancora utilizzate, maturate nei precedenti periodi d'imposta (a prescindere dall'importo del c.d. *basket* degli utili esenti).

Per quanto riguarda, invece, le **eccedenze ACE**, il riferimento al rendimento "*non dedotto né fruito tramite credito d'imposta*" solleva il dubbio che si possano considerare, ai fini della trasformazione delle DTA, non solo le eccedenze ACE riportabili a nuovo esistenti alla data della cessione dei crediti, ma anche le eccedenze ACE che, in uno dei periodi d'imposta precedenti, siano state trasformate in credito d'imposta ai sensi del comma 4 dell'art. 1 del DL 6.12.2011 n. 201, senza però essere state, alla predetta data, ancora utilizzate (*rectius*, "*fruito*") in tutto o in parte, a riduzione dell'IRAP dovuta. Tenuto però conto della rigidità delle interpretazioni dell'Amministrazione finanziaria sul regime di cui al ci-

12 Come accennato nel testo (e come intendeva precisare il citato emendamento), tale chiarimento non dovrebbe valere in caso di acquisti di crediti infra-gruppo considerato, in primo luogo, che l'agevolazione in commento non è applicabile alle cessioni infra-gruppo, giusta esclusione prevista dal co. 6 dell'art. 44-*bis* in commento, e, in secondo luogo, che diversamente si penalizzerebbero in modo ingiustificato le cessioni che le società appartenenti ad un gruppo effettuano verso terzi, laddove i crediti ceduti sono stati in precedenza acquistati da un'altra società del gruppo che ha "originato" tali crediti. In buona sostanza, infatti, le società appartenenti ad un medesimo gruppo societario sono da considerare, ai fini della disciplina in commento, quale unico soggetto, come risulta dall'esistenza del limite complessivo di gruppo di 2 miliardi di euro; conseguentemente, l'applicazione anche per tali cessioni del parametro del "costo di acquisto" in luogo di quello del "valore nominale" non consentirebbe al gruppo di parametrare l'agevolazione in commento all'effettivo importo del credito "originario" (che rappresenta l'originario esborso, o esposizione, di liquidità sopportato dal gruppo).

tato comma 4<sup>13</sup>, nonché della circostanza che l'utilizzo del verbo "fruire" sembra discendere direttamente dalla formulazione della norma che riconosce la possibilità di trasformare le eccedenze ACE in credito d'imposta IRAP<sup>14</sup>, si potrebbe sostenere che la semplice trasformazione del rendimento ACE in credito d'imposta abbia già determinato la "fruizione" del predetto rendimento, a prescindere dal fatto che poi tale credito sia stato effettivamente utilizzato in riduzione dell'IRAP dovuta. Tale ultima interpretazione sarebbe anche coerente con il contenuto di uno dei citati emendamenti, presentati ma non accolti, che prevedeva la sostituzione delle parole "*fruito tramite*" con quelle "*trasformato in*", chiarendo così, in maniera ancora più esplicita, l'irrelevanza delle eccedenze ACE già trasformate in credito d'imposta da utilizzare ai fini IRAP. Passando ad altro aspetto, l'ammontare delle perdite fiscali e delle eccedenze ACE che va considerato, in base a quanto specificato dall'art. 55 del DL 18/2020, è quello **esistente alla data della cessione dei crediti**. Si dovrebbe trattare dell'importo esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente a quello in cui avviene la cessione dei crediti e ciò a prescindere dal fatto che la dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d'imposta sia stata o meno già presentata<sup>15</sup>. Infatti, da un lato, non dovrebbe esservi dubbio che l'importo delle perdite fiscali e delle eccedenze ACE risultanti al termine di un periodo d'imposta possano essere ordinariamente utilizzate nel successivo periodo d'imposta anche prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d'imposta (si pensi al caso classico dei periodi di imposta infran-

nuali)<sup>16</sup>; dall'altro lato, non sembra possibile utilizzare le perdite fiscali e le eccedenze ACE risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata dalla società (che, in presenza di esercizi coincidenti con l'anno solare, dovrebbe essere quella relativa al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2018, presentata entro il 2 dicembre 2019), dato che tali perdite fiscali ed eccedenze potrebbero ben essere già state utilizzate nel successivo periodo d'imposta (e cioè quello chiuso al 31 dicembre 2019), ancorché manchi ancora la rappresentazione di tale utilizzo nella relativa dichiarazione dei redditi. Ciò chiarito, invece, stante il tenore letterale della norma, non sembra purtroppo possibile utilizzare l'importo delle perdite fiscali e delle eccedenze ACE in corso di maturazione nel periodo d'imposta in cui avvengono le cessioni dei crediti, dato che si tratta di importi che vengono determinati solo alla chiusura del periodo d'imposta.

## 5

## IL PROCEDIMENTO DI TRASFORMAZIONE DELLE DTA E I SUOI EFFETTI

Anche il procedimento di trasformazione delle DTA presenta alcune criticità.

Una prima tematica concerne la nozione di "**valore nominale**" dei crediti ceduti. Al riguardo, mentre appare chiaro che non assumono alcun rilievo il valore contabile e quello fiscale di tali crediti, con conseguente irrilevanza di svalutazioni, del costo ammortizzato, ecc., tale nozione lascia aperti alcuni

13 Si pensi a quanto affermato nella circ. 3.6.2015 n. 21, nella quale l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che non è possibile revocare la trasformazione delle eccedenze ACE in credito d'imposta utilizzabile a riduzione dell'IRAP dovuta.

14 Il co. 4 dell'art. 1 del DL 2017/2011 prevede infatti che "*la parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi ovvero si può fruire di un credito d'imposta*".

15 In senso conforme Gavelli G., Piazza M. "Perdite misurate alla chiusura dell'ultimo esercizio", *Il Sole 24 Ore*, 31.03.2020, p. 24.

16 Semmai, sul piano applicativo, si porrà la questione di come rappresentare in dichiarazione dei redditi la conversione e, in particolare, di quale dichiarazione debba a tal uopo essere utilizzata, tenuto peraltro conto che alcune conversioni potrebbero avvenire prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2019 e altre conversioni, invece, potrebbero avvenire successivamente (pur sempre entro il 31 dicembre 2020).

dubbi. In particolare, andrebbe confermato, come sembra plausibile, che nel concetto di "valore nominale" rientri non solo l'importo del capitale residuo (cioè non rimborsato) alla data della cessione, inclusivo degli oneri accessori, ma anche quello relativo ad altri importi, connessi al credito originale, dovuti e non pagati fino a tale data, sempre che, ovviamente, anche tali componenti siano oggetto di cessione e il loro pagamento sia scaduto da oltre 90 giorni. Si pensi, ad esempio, agli ordinari interessi maturati e non pagati alla data di cessione, la cui inclusione nel computo, del resto, sarebbe coerente con quanto avviene con specifico riferimento ai crediti commerciali: infatti, gli interessi maturati e non pagati fino alla data della cessione di un credito di finanziamento condividono la stessa natura dei ricavi conseguiti in caso di cessione di beni o prestazione di servizi, per i quali non v'è dubbio che la contropartita creditizia, in caso di cessione, può dar luogo alla trasformazione delle DTA.

Altro aspetto da chiarire attiene alle **modalità di ripartizione del limite massimo** di due miliardi di euro, previsto dalla norma, in presenza di **cessioni effettuate da più società appartenenti al medesimo gruppo**. In assenza di uno specifico criterio previsto dalla norma in commento, piuttosto che applicare criteri temporali o proporzionali<sup>17</sup>, sembrerebbe logico poter dar rilevanza alle decisioni assunte di volta in volta dai gruppi<sup>18</sup>. Una volta garantito che il limite dei due miliardi di euro non sia superato, infatti, non si vedono ragioni particolari per impedire all'interno di ciascun gruppo scelte di carattere discrezionale che potrebbero tener conto di numerose variabili (quali, ad es., le aliquote fiscali applicabili ai singoli soggetti, la velocità stimata di rientro delle perdite fiscali o delle eccedenze ACE in assenza di trasformazione dai vari partecipan-

ti del gruppo, l'esistenza di società controllate in fase di dismissione, ecc.).

Ulteriore questione riguarda il **timing** della trasformazione delle DTA che, in base all'art. 55 in commento, avviene "*alla data di efficacia della cessione dei crediti*". Tale data dovrebbe essere intesa in **un'accezione giuridica** più che contabile, considerato, da un lato, che il termine "efficacia" richiama un concetto giuridico e, dall'altro lato, che la scelta di quale accezione considerare dovrebbe essere coerente con la nozione di "cessione" che assume rilevanza ai fini dell'agevolazione in commento. Se, come prima precisato, appare preferibile privilegiare una nozione giuridica di cessione piuttosto che contabile, allora, coerentemente, per "data di efficacia" si dovrebbe intendere il momento in cui, da un punto di vista giuridico, si perfeziona la cessione dei crediti. Anche questo aspetto sarebbe stato chiarito da uno dei citati emendamenti (volto proprio a specificare che la trasformazione delle DTA in crediti d'imposta avrebbe trovato decorrenza dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti), ma – per quanto appena detto – pare possibile risolverlo nel senso indicato anche a livello interpretativo.

La norma non reca alcuna specificazione nemmeno in merito a quali siano **le posizioni soggettive** (perdite fiscali o eccedenze ACE) da **annullare** per effetto della trasformazione. Il tema, ovviamente, può porsi in caso di conversione parziale delle DTA disponibili. Tenuto conto, da un lato, del contesto emergenziale in cui si colloca la norma in commento e, dall'altro lato, dell'ordinaria modalità di scomputo delle perdite fiscali e delle eccedenze ACE che, come noto, si basa su un utilizzo "a tappo", cioè senza un criterio temporale predefinito, mano a mano che si presenta un reddito imponibile, sarebbe auspicabile che venisse riconosciuta in capo al cedente la facoltà di scegliere

17 Cfr. Andreani G., Tubelli A. "La nuova fattispecie di conversione delle «DTA» introdotta dal Decreto «Cura Italia»", *Dir. banc.*, 23.3.2020.

18 In senso conforme vd. Molinaro G. "DTA convertite in crediti d'imposta: un sostegno finanziario alle imprese nell'emergenza COVID-19", *Corr. trib.*, 2020, p. 1409.

quali posizioni soggettive annullare, rinviando l'effetto dell'annullamento delle perdite fiscali e/o delle eccedenze ACE consumate con la trasformazione al termine del periodo di ordinario scomputo di tali componenti.

Analoga problematica si pone per la conversione delle DTA sulle **perdite fiscali dei soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile**. Come visto, per tali soggetti assume rilevanza l'intero importo delle perdite maturate nei precedenti periodi d'imposta e non ancora utilizzate, incluse quelle corrispondenti all'importo degli utili esenti che non hanno concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. Ebbene, anche in tal caso, laddove la conversione delle DTA sulle perdite sia solo parziale, si pone il problema di individuare le perdite fiscali da considerare annullate (se quelle ordinariamente utilizzabili ovvero le altre). Seguendo un approccio "meccanico" potrebbe sostenersi che prima vanno consumate le DTA relative alle perdite utilizzabili e soltanto in seguito sia possibile "riesumare" le perdite corrispondenti al *basket* degli utili esenti e utilizzare le relative DTA. Pur considerando che potrebbero anche individuarsi altri criteri, è tuttavia chiaro che laddove volesse invece massimizzarsi il vantaggio per tali soggetti, si dovrebbe precisare che la consumazione prioritaria riguarda le DTA relative alle perdite ordinariamente inutilizzabili<sup>19</sup>.

Da ultimo, va evidenziato che l'attuale formulazione dell'art. 55 in commento non considera espressamente l'ipotesi in cui la società che cede i crediti partecipi, in qualità di consolidante o di consolidata, al regime di **tassazione di gruppo** di cui agli artt. da 117 a 129 del

TUIR. Si pone, quindi, il dubbio se l'agevolazione in commento sia applicabile anche con riferimento alle perdite fiscali maturate dalla società cedente e attribuite al consolidato fiscale, ovviamente per la parte di queste non ancora utilizzata<sup>20-21</sup>.

Anche di questo problema si faceva carico uno dei citati emendamenti, presentati ma non accolti, prevedendo espressamente che avrebbero potuto trasformarsi anche le DTA relative alle **"perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante"** (enfasi aggiunta). A ben vedere, peraltro, l'accoglimento di tale emendamento avrebbe consentito alla società, che cede i crediti e che ha esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo, di considerare verosimilmente non solo le proprie perdite fiscali trasferite al gruppo (e non ancora utilizzate), ma anche quelle prodotte da altre società partecipanti alla tassazione di gruppo (sempre se non utilizzate).

Ciò detto, pur in assenza di questa modifica normativa, sembra comunque possibile ritenere, anche in via interpretativa, che le DTA relative alle perdite fiscali maturate dalla società cedente e attribuite al consolidato fiscale (e non ancora consumate) siano comunque trasformabili. Ciò, da un lato, eviterebbe una ingiustificabile discriminazione fra società che vengono tassate su base individuale e società che, invece, aderiscono ad una tassazione di gruppo e, dall'altro lato, risulterebbe in linea con l'approccio seguito dalla stessa Amministrazione finanziaria, allorché ha chiarito che in caso di trasformazione delle cc.dd. "DTA Qualificate" per perdite fiscali IRES, la conversione opera a livello individuale prima che la perdita venga trasferita al consolidato<sup>22</sup>.

19 A prescindere dai criteri che saranno individuati, per i casi in cui verranno "riesumate" perdite non utilizzabili, andrebbe comunque chiarito se eventuali successive perdite debbano: i) ricostituire il monte perdite non utilizzabili "riesumato" con la trasformazione delle DTA ovvero ii), in assenza di nuovi utili esenti, assumere direttamente la qualifica di perdite utilizzabili, attribuendo, così, al beneficio della trasformazione delle DTA una natura di agevolazione *permanent* (in favore di questa ultima impostazione sembra esprimersi Tosoni G. P. "Dta, con la cessione dei crediti più vantaggi per le società cooperative", *NT+Fisco*, 4.5.2020).

20 Auspica la ricomprensione delle perdite fiscali trasferite al consolidato, ma non utilizzate, fra le posizioni soggettive rilevanti ai fini dell'agevolazione in commento Michelutti R. "Da favorire la trasformazione delle DTA nel consolidato fiscale", *Dir. Banc.*, 30.3.2020.

21 Analoga problematica si pone anche per le società che per opzione adottano un regime di trasparenza fiscale.

22 Vd. citata circ. 37/2012.



D'altronde, questa soluzione appare coerente non solo con la circostanza che il sistema di conversione in commento è "tarato" a livello di gruppo societario, ma anche con il meccanismo di funzionamento del canone, dato che anch'esso è parametrato sulle variabili rilevanti a livello di consolidato fiscale. Anzi, in questa ottica sarebbe stato coerente riconoscere la valenza non solo, come si preoccupava di fare il citato emendamento, delle perdite fiscali del consolidato attribuite a quest'ultimo da soggetti aderenti diversi dal cedente, ma anche delle eccedenze ACE di tutti i soggetti partecipanti al consolidato, sebbene disponibili, come noto, a livello individuale sino a quando non si presenti una "capienza" di imponibile nel consolidato.

Vi è di più. Proprio tenuto conto di quanto appena osservato, sembrerebbe possibile ritenere che laddove nell'ambito di un medesimo gruppo i singoli partecipanti si organizzino al fine di "coniugare" la disponibilità delle DTA e dei crediti agevolabili presso un unico soggetto con lo scopo di consentire a quest'ultimo la trasformazione, **il vantaggio fiscale ottenuto non possa essere ritenuto abusivo**, in quanto perfettamente in linea con gli intenti della disciplina agevolativa che, è bene ripetere, mira a incentivare lo smobilizzo di crediti vantati verso debitori inadempienti, consentendo l'acquisizione di nuove disponibilità finanziarie e, nel limite massimo del 20% di due miliardi di euro per ciascun gruppo di imprese, di monetizzare anche perdite fiscali e eccedenze ACE altrimenti utilizzabili soltanto in futuro.

L'agevolazione in commento opera anche con riferimento alle **perdite fiscali maturate in capo alla società cedente prima dell'ingresso nel regime di tassazione di gruppo**, che, come noto, non possono essere trasferite al consolidato fiscale, rimanendo così nella piena disponibilità della società che le ha prodotte. In questa ottica, è da ritenersi ammissibile anche la possibilità di attivare la trasformazione delle DTA con riferimento alle (sole) perdite fiscali utilizzabili ai fini della determinazione del reddito imponibile da assoggettare alle **eventuali addizionali IRES**

applicabili alla società cedente. Dovrebbe peraltro rimanere inteso che nel caso di contestuale conversione di perdite utilizzabili ad aliquota ordinaria "parcheeggiate" nel consolidato e, per pari importo, di perdite rimaste disponibili a livello individuale utilizzabili all'aliquota dell'addizionale, la consumazione del sopra citato limite dei due miliardi avviene una sola volta (come del resto avverrebbe in caso di trasformazione di perdite interamente disponibili a livello di singola *legal entity* soggetta all'addizionale).

---

6

---

## L'APPLICABILITÀ DELL'ART. 11 COMMA 1 DEL DL 59/2016

In base a quanto previsto dall'art. 55 del DL 18/2020, la trasformazione delle DTA è condizionata all'esercizio da parte della società cedente dell'opzione di cui all'art. 11 comma 1 del DL 59/2016, con cui è stato introdotto il c.d. "**canone DTA**"; opzione che, è bene ricordare, esplica effetti "unitari" con riguardo i) a tutte le DTA trasformabili e ii) al consolidato fiscale cui partecipano i soggetti interessati.

L'unitarietà del calcolo della base imponibile del canone DTA dovrebbe comportare di fatto la possibilità per le **società che non avevano esercitato a suo tempo** (entro il termine perentorio del 1° agosto 2016) **l'opzione** in parola, al fine di continuare ad applicare la disciplina della trasformazione delle DTA Qualificate, di farlo ora e, quindi, oltre il predetto termine. Tuttavia, la medesima unitarietà, in caso di esercizio dell'opzione, dovrebbe obbligare le stesse società a determinare la base imponibile a cui applicare il canone DTA considerando non solo le DTA di cui all'art. 55 in commento, ma anche le DTA Qualificate, alla cui conversione dette società non erano evidentemente interessate, non avendo optato a suo tempo.

D'altro canto, per le **società che avessero già optato**, l'unitarietà del calcolo dovrebbe determinare l'obbligo di computare, ai fini della

determinazione del canone DTA, anche le DTA ex art. 55, fruendo tuttavia della possibilità di sfruttare, ove esistenti, eventuali eccedenze di imposta disponibili.

Tuttavia, ai fini del computo del canone, ancorché la norma faccia riferimento alle "*DTA trasformabili*" ex art. 55, siccome al 31 dicembre 2020 la scelta di trasformare o meno dovrebbe essere in qualche modo già cristallizzata (la trasformazione avviene infatti alla data della cessione dei crediti che deve avvenire entro tale data, ndr), sarebbe opportuno chiarire, come peraltro si curava di fare uno degli emendamenti citati e non approvati, che ai fini di tale computo **le DTA in esame vanno conteggiate nella misura in cui siano state convertite** (anche perché, in caso contrario, le imprese si troverebbero a pagare un canone per delle DTA che non sarebbero più trasformabili).

Problematica è altresì l'interpretazione del comma 3 dell'art. 55, il quale, da un lato, stabilisce che l'opzione è condizione per la trasformazione delle DTA e, dall'altro lato, precisa che l'efficacia dell'opzione esercitata decorre a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione dei crediti. A quanto consta, tale ultima precisazione aveva l'unico scopo di individuare la data di decorrenza del calcolo della base imponibile a cui applicare il canone DTA, ferma restando **l'immediata utilizzabilità dei crediti d'imposta rivenienti dalla trasformazione delle DTA** sin dal momento di efficacia della cessione<sup>23</sup>, come del resto appare dalla lettura della relazione tecnica al DL 18/2020. Diversamente opinando, peraltro, vi sarebbe uno

slittamento dei tempi di utilizzo di tali crediti che appare essere del tutto incompatibile con la finalità dell'agevolazione in commento. Anche tale problematica avrebbe trovato certa soluzione con uno dei citati emendamenti che, per l'appunto, era finalizzato a precisare l'utilizzabilità dei crediti d'imposta rivenienti dalla trasformazione a decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione.

Da ultimo, va evidenziato che l'art. 55 in commento – nel caso in cui l'opzione in parola non sia stata già esercitata dalla società cedente in occasione dell'introduzione delle disposizioni dettate dall'art. 11 del DL 59/2016 – si limita a disporre che la stessa debba essere formalizzata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti (e, quindi, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare, entro il 31 dicembre 2020), senza, però, declinare le modalità con cui esercitare l'opzione. Da più parti, comunque, è stato correttamente osservato che **dovrebbe essere possibile esercitare l'opzione tramite comunicazione da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente**, così come era stato previsto, in occasione dell'introduzione della disciplina dettata dall'art. 11 del DL 59/2016, dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22.7.2016 n. 117661, laddove non vi fosse alcun canone DTA da versare entro il termine fissato per l'esercizio dell'opzione (anche questa soluzione, peraltro, era prevista in uno dei citati emendamenti, non approvati).

23 In senso conforme Piazza M., Sala F. "Utilizzabile subito il credito sulle Dta delle perdite pregresse", *Il Sole 24 Ore*, 2.4.2020, p. 28; Avolio D., Santacroce B. "Credito d'imposta da Npl spendibile subito dopo la cessione", *ivi*, 31.3.2020, p. 24 e Cancelliere F., Servidio A. "Le Dta «monetizzate» vanno rese utilizzabili già nel 2020", *NT+Fisco*, 29.5.2020.